

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

Determinazione 26 febbraio 2025, n.193

DM MASAF n. 635206 del 2/12/2024 - Disposizioni Regionali di attuazione dell'Intervento Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per la campagna 2025/2026.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

**DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI**

**Ufficio Produzioni animali e vegetali,
valorizzazione delle produzioni e mercato - sedi
Potenza e Matera**

14BD

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14BD.2025/D.00193

DEL 26/2/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

DM MASAF n. 635206 del 2/12/2024 - Disposizioni Regionali di attuazione dell'Intervento Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per la campagna 2025/2026.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12, recante “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA** la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34, recante il “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’Art. 22. “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la D.G.R. n. 265 del 11.05.2022, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;
- VISTA** la D.G.R. n. 378 del 23.05.2024, recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.;
- VISTA** la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17/11/2016 recante “Statuto della Regione Basilicata” modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1, e con la Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;
- VISTA** la Legge Regionale 30.12.2019, n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
- CONSIDERATO** in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento n. 1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione degli atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;
- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- RICHIAMATO** in particolare quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

- VISTA** la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021, recante “Art 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 del 08.04.2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione”;
- VISTA** la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022, recante: “Controlli interni di regolarità amministrativa” – Approvazione”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa – Promulgazione”;
- VISTA** la D.G.R. n. 230 del 14.4.2023: “PNRR – Direttive per l’implementazione del vigente sistema dei controlli interni regionali.”;
- VISTA** il Reg. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- VISTA** il Reg. UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- VISTA** il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
- VISTO** il Reg. UE 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- VISTA** la Legge n. 238 del 12/12/2016 e ss.mm. e ii. recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- VISTA** il DM MASAF n. 635206 del 02/12/2024 “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
- VISTA** la Circolare AGEA COORD prot. n. 1090 del 09/01/2025 “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
- VISTA** la Circolare AGEA COORD prot. n. 8699 del 04/02/2025 “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l’applicazione del controllo sul mantenimento dei vincoli degli investimenti, la verifica della

corretta applicazione dei costi standard e ulteriori precisazioni”;

VISTA la Circolare AGEA ORPUM prot. n. 3389 del 17/01/2025 “VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2025/2026”;

CONSIDERATO necessario adottare le “Disposizioni Regionali di Attuazione dell’Intervento Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per la Campagna 2025/2026” di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO necessario consentire agli interessati ed aventi titolo di presentare le domande di sostegno per l’Intervento Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per la campagna 2025/2026;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare le “Disposizioni Regionali di Attuazione dell’Intervento Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per la Campagna 2025/2026” di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata;
- di disporre la pubblicazione integrale della presente Determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet regionale.

Il presente provvedimento, unitamente all’Allegato A, è trasmesso al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ad AGEA.

L’ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Filippo Corbo**

IL DIRIGENTE

Raffaele Beccasio

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**OGGETTO**

DM MASAF n. 635206 del 2/12/2024 - Disposizioni Regionali di attuazione dell'Intervento Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per la campagna 2025/2026.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

ALLEGATO A

DM MASAF N.635206 DEL 2/12/2024

DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA
CAMPAGNA 2025/2026

INDICE

PREMESSA

- 1. DEFINIZIONI**
- 2. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA MISURA DI SOSTEGNO**
- 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA RRV**
 - 3.1. *Esclusione dell'applicazione della misura RRV***
- 4. BENEFICIARI, REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'AIUTO**
 - 4.1 *Beneficiari***
 - 4.2 *Adempimenti relativi al fascicolo aziendale***
 - 4.3 *Requisiti di accesso alla misura per le superfici vitate***
 - 4.4 *Requisiti di accesso alla misura per il singolo richiedente***
- 5. ATTIVITÀ AMMESSE ALLA MISURA DI SOSTEGNO**
- 6. DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO**
- 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO**
- 8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO**
- 9. VARIANTI E MODIFICHE MINORI**
 - 9.1 *Domanda di variante***
 - 9.2 *Modifiche Minori***
- 10. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO**
- 11. ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO**
- 12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SALDO**
- 13. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO**
- 14. MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI**
- 15. RECUPERI E PENALITÀ²⁰**
- 16. CONTROLLI**
- 17. NORME FINALI**

Allegato I

Allegato II

PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regionali disciplinano le modalità applicative delle norme relative alla Misura di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV), di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, le cui disposizioni nazionali sono stabilite dal Decreto MASAF n. 635206 del 2/12/2024.

La Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti è inserita nel PNS 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **SIAN** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- **DRA:** Disposizione regionale di attuazione – atto regionale che disciplina l'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti;
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno;
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr Reg. UE 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 635206 del 2/12/2024 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc).
- **Ministero (MASAF):** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento delle politiche internazionali e dell'unione europea;
- **Agea:** Organismo di Coordinamento Agea;

- **OP:** Organismo pagatore competente.
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione dell'Azienda.
- **PSN:** il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
- **Dichiarazione obbligatoria:** le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative.
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono da calendario; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- **Rinnovo normale dei vigneti:** il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dalla Rete Rurale Nazionale e da ISMEA e certificate dal Crea, consultabili al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

2. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

La misura di Ristrutturazione Riconversione Vigneti (RRV) si pone come obiettivo quello di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino attraverso il rinnovamento degli impianti vitivinicoli.

Gli interventi previsti dalla Misura di RRV, dovranno pertanto perseguire le seguenti finalità:

- l'adeguamento della produzione alle esigenze di mercato;
- la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti e poco produttivi, con nuovi impianti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- la riconversione varietale dei vigneti attraverso l'introduzione di cultivar più performanti sia dal punto di vista enologico sia per quello commerciale. I nuovi impianti punteranno a forme di allevamento e sestri d'impianto che se da un lato migliorano la qualità del prodotto dall'altro consentano la meccanizzazione delle principali operazioni colturali.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA RRV

Le presenti disposizioni sono valide per la campagna 2025/2026.

Il regime di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino con caratteristiche idonee alla produzione di vini a DO e IG su tutto il territorio della Regione Basilicata.

I vigneti impiantati ai sensi delle presenti disposizioni devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite Idonee alla coltivazione e in Osservazione nella Regione Basilicata incluse negli Allegati A e B della DD n. 14BD.2025/D.00018 del 15/01/2025 "D.D. n. 14BD.2023/D.00029 del 22/1/2023 DGR n. 3196/2004 - Aggiornamento della classificazione regionale delle varietà di vite per la produzione di uva da vino nella Regione Basilicata - Correzione errore materiale".

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita in 0,50 ettari.

In deroga a tale limite, solo per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie minima è di 0.30 ettari.

La Regione Basilicata, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2025/2026, Decreto MASAF del 13/01/2025 n. 17520, risulta avere un'assegnazione finanziaria per tutte le misure pari a € 1.774.395,00; la dotazione prevista per la misura Ristrutturazione e Riconversione è di € 941.600,00, tale valore potrà essere incrementato a seguito di rimodulazione tra le diverse misure del PNS Vino al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie.

3.1. Esclusione dell'applicazione della misura RRV

Il regime di sostegno comunitario alla RRV non si applica:

- a) alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi, collaudati nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda;
- b) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.350 ceppi/ettaro;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti allevati a tendone;
- d) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti situati in aree non idonee per la produzione di vini a DO e IG;

- e) alle Autorizzazioni per nuovi impianti concesse ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e s.m.i.;
- f) è escluso dalla misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9.

4. BENEFICIARI, REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'AIUTO

4.1 Beneficiari

I soggetti beneficiari che possono accedere al sostegno sono:

- le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino,
- le persone fisiche e giuridiche che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e s.m.i.

Gli aiuti sono erogati da AGEA, in qualità Organismo Pagatore della Regione Basilicata, direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola ubicata nel territorio della Regione Basilicata, in regola con le norme unionali, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

In particolare, il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti a schedario e superfici vitate prive di autorizzazione.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla RRV sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi nonché dei successivi adempimenti connessi.

4.2 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

L'agricoltore, prima di presentare domanda di aiuto, deve costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e dalla circolare AGEA.2023.67143 del 12 settembre 2023 e s.m.i.

In particolare, l'azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021 il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

4.3 Requisiti di accesso alla misura per le superfici vitate

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento:

- devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;
- non avere beneficiato per le stesse superfici vitate di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi 5 anni;
- devono risultare in regola e registrate nello schedario viticolo regionale, nonché presenti nelle Dichiarazioni di produzione dell'ultima campagna vitivinicola, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 e degli articoli 22 e 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017;

Si precisa che, nel caso in cui le superfici sulle quali dovranno essere impiantati i nuovi vigneti sono occupate da colture per le quali l'estirpazione è possibile solo previa autorizzazione dell'autorità competente (es. olivo), tale autorizzazione deve essere posseduta già al momento di presentazione della domanda di sostegno.

4.4 Requisiti di accesso alla misura per il singolo richiedente

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente:

- sia in regola agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995;
- non sia stato destinatario di provvedimenti di esclusione dalla Misura di sostegno della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti ai sensi delle Disposizioni Regionali di attuazione della Misura delle precedenti annualità;

- sia in regola con la presentazione della Dichiarazione di Vendemmia, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 e degli articoli 22 e 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017.

5. ATTIVITÀ AMMESSE ALLA MISURA DI SOSTEGNO

Le **Attività** di Riconversione e Ristrutturazione ammissibili sono:

A. Riconversione varietale che consiste:

- 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di viti, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

B. Ristrutturazione che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

Per la campagna 2025/2026, **il sovrainnesto e le azioni di miglioramento delle tecniche** non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle TSCU. Tenuto conto che il PSP non ha disciplinato i requisiti previsti all'art.11, commi da 4 a 8 del Regolamento delegato 2022/126 e, in particolare, il comma 4, lettera a), relativi all'ammissibilità degli impianti irrigui su vigneti, tali impianti quale miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili.

Qualora si effettuino le attività, di cui alle lettere **A** e **B** del presente paragrafo, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- I mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- II con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- III estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

Non costituisce operazione di Riconversione e Ristrutturazione e non beneficia, quindi, di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del

vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, non costituisce operazione di Riconversione e Ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento settoriale in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

6. DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Il sostegno alla Ristrutturazione e alla Riconversione dei Vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento settoriale;
- b) contributo ai costi di Ristrutturazione e Riconversione.

La compensazione di cui alla **lettera a)** può ammontare fino al 100 % della perdita di reddito calcolata sulla base di criteri definiti dal Decreto Direttoriale n. 2862 del 8 marzo 2010 e, comunque, non può superare l'importo massimo di 2.000,00 €/ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla **lettera b)**, è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni/PA classificate come meno sviluppate sulla base delle citate TSCU basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate conformemente all'articolo 42 del Regolamento 2022/126 disponibili al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

Inoltre, sono ammissibili al contributo relativamente ai costi di Ristrutturazione e di Riconversione quelli riferiti all'estirpazione del vigneto ammesso, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, di importo unitario riportato nelle TSCU.

Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli ex ante, i richiedenti **non potranno provvedere** all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di sostegno, prima del **2 ottobre 2025**. È tuttavia possibile procedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire

prima della suddetta data, qualora l'Organismo pagatore abbia eseguito e concluso il controllo in loco presso i richiedenti estratti a controllo a campione.

Il mancato rispetto di quanto sopra, comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto.

Sono ammessi i costi dell'impianto del vigneto di superficie pari o superiore a quella estirpata (se ad es. si aggiungono impianti da autorizzazioni al reimpianto già rilasciate) che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella Nota metodologica e nelle Tabelle Unità di Costi Standard (TSCU).

Non sono ammessi impianti di vigneto con l'utilizzo di strutture di sostegno usate.

Di seguito la tabella riepilogativa degli importi per il calcolo del contributo

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO €	Strutture di sostegno €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO €	MANCATO REDDITO
A	RICONVERSIONE VARIETALE					
A1	RICONVERSIONE VARIETALE - ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO					
A1.21.01	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante	1.968,00	22.698,00	11.886,00	24.666,00	SI
A1.21.04	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante	1.968,00	23.854,00	12.606,00	25.822,00	SI
A1.21.07	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pianeggiante	1.968,00	25.651,00	13.535,00	27.619,00	SI
A2	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE					
A2.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	
A2.00.04	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00	12.606,00	23.854,00	
A2.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00	13.535,00	25.651,00	
A3	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO					
A3.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	
A3.00.04	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00	12.606,00	23.854,00	
A3.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00	13.535,00	25.651,00	
B	RISTRUTTURAZIONE					
B1	RISTRUTTURAZIONE - ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO					
B1.21.01	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante	1.968,00	22.698,00	11.886,00	24.666,00	SI
B1.21.04	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante	1.968,00	23.854,00	12.606,00	25.822,00	SI
B1.21.07	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pianeggiante	1.968,00	25.651,00	13.535,00	27.619,00	SI
B2	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE					
B2.00.01	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	
B2.00.04	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00	12.606,00	23.854,00	
B2.00.07	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00	13.535,00	25.651,00	
B3	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO					
B3.00.01	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	
B3.00.04	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00	12.606,00	23.854,00	
B3.00.07	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00	13.535,00	25.651,00	

Ai sensi dell'art. 8 del DM MASAF n. 635206 del 2/12/2024 le operazioni ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto e concluse non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi, ovvero la presentazione della domanda di saldo finale.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso. Il restante 20% viene erogato all'esito delle verifiche sulla

domanda di pagamento di saldo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Ai fini della demarcazione tra Misure OCM e Sviluppo Rurale non è possibile alcuna forma di sovrapposizione in quanto gli investimenti aziendali finanziati dal CSR escludono interventi sul potenziale viticolo, quali impianti e reimpianti.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno per la campagna 2025/2026 sono presentate ad AGEA Organismo Pagatore, responsabile dell'erogazione dell'aiuto, a far data dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento ed **entro e non oltre il 31 marzo 2025**, secondo le modalità stabilite nelle proprie Istruzioni operative di attuazione alle quali si rimanda per quanto non espressamente richiamato nelle presenti disposizioni.

In caso di eventuali proroghe disposte al livello nazionale il differimento si estenderà automaticamente anche alla Regione Basilicata senza la necessità di adottare ulteriori provvedimenti.

Per la campagna 2025/2026 è consentita la sola modalità di presentazione della domanda di sostegno con pagamento in anticipo, pari all'80% dell'importo richiesto per l'intero progetto.

La domanda di sostegno contiene i riferimenti alle specifiche DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nel caso di compilazione di una domanda di sostegno va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo);
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa;
- la specifica, se del caso, delle autorizzazioni al reimpianto da utilizzare.

Il precedente criterio di ammissibilità, contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa ed è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie. Il cronoprogramma è vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento del saldo con richiesta di collaudo finale.

Le domande vanno presentate esclusivamente in forma singola, tramite le procedure telematiche, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA Organismo Pagatore sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di mandato;
- b) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

Si precisa che, dove richiesto, i modelli da produrre come dichiarazioni ed autocertificazioni sono esclusivamente quelli predisposti da AGEA.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione del contributo.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

La domanda di sostegno rilasciata dal portale contiene un numero di protocollo dell'OP AGEA e la relativa data di presentazione; si specifica che la sola stampa non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA.

La domanda di sostegno SIAN deve essere inserita sulla piattaforma SIARB entro 5 gg dal suo rilascio corredata dalla documentazione indicata al successivo art. 8; in caso di mancato inserimento l'ufficio assegnerà ulteriori 5 giorni per completare la procedura, in mancanza la domanda si intenderà rinunciata.

Nella domanda è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'Allegato 6 della Circolare AGEA ORPUM prot. n. 3389 del 17/01/2025.

Per tutta la documentazione a corredo delle domande deve essere eseguito upload di ogni file, in formato .pdf con una dimensione massima di 10 Megabyte per ciascun file, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Il richiedente dovrà inserire sul SIARB la seguente documentazione, si precisa che i modelli da utilizzare sono quelli allegati alla Circolare AGEA ORPUM prot. n. 3389 del 17/01/2025:

1. Domanda SIAN rilasciata in tempo utile, come da art. 7;

2. Relazione a firma di un tecnico: Dottore in Scienze Agrarie, Dottore in Scienze Forestali, Agrotecnico e Perito Agrario, iscritto nel relativo albo. La relazione deve contenere una descrizione dettagliata delle opere e degli impianti da realizzare (forme di allevamento, sestì d'impianto, varietà, materiali utilizzati per il nuovo vigneto ed ogni altra utile indicazione), computo metrico dei lavori con riferimento alle Tabelle Unità di Costi Standard (TUCS), cronoprogramma delle attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e dettaglio delle superfici interessate;
3. Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), con l'indicazione delle particelle su cui si realizzano gli interventi, la planimetria deve rappresentare l'esatta ubicazione e disposizione dell'unità vitata oggetto di intervento;
4. Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, Allegato 1a/1b;
5. Dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda rilasciata dal proprietario/i del terreno oggetto di intervento; nel caso in cui la proprietà appartenga ad una società, la dichiarazione di assenso verrà rilasciata dal rappresentante legale, Allegato 5;
6. Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia (a norma di quanto disposto dalla Circolare AGEA ORPUM prot. n. 39957 del 21/05/2024), se dovuta, Allegati 2e 3;
7. Dichiarazione sostitutiva di domicilio digitale, Allegato 6;
8. Dichiarazione di presa visione e accettazione impegni, Allegato 10;
9. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

9. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

È prevista la possibilità di presentare modifiche al progetto iniziale ammesso attraverso la presentazione di una domanda di **Variante** o di una domanda di **Modifica minore** nel caso in cui il Beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire o anche variazioni del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Varianti e Modifiche minori devono sottostare alle seguenti **quattro condizioni inderogabili**, per cui quanto richiesto non può in nessun caso:

- a) cambiare la Strategia del Progetto approvato (non modifica la strategia, il cambio di attività da riconversione a ristrutturazione o viceversa per coloro che fanno un reimpianto di vigneto);
- b) alterare l'efficacia dei controlli ex-ante eventualmente già effettuati;
- c) alterare la programmazione finanziaria e pertanto:
 - non è possibile ridurre la superficie concessa;

- non sono ammesse variazioni di intervento nella TSCU che comportino una differenza di spesa unitaria superiore al 20%. Eventuali variazioni di intervento nella TSCU che comportino una maggiore spesa unitaria dell'intervento, se ammissibili, saranno a totale carico del beneficiario. Variazioni che comportino invece una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e di conseguenza dell'importo erogabile in sede di saldo;

d) comportare una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa.

Laddove la Variante e/o la Modifica minore non rispetti anche una sola delle soprastanti condizioni, il contributo viene revocato.

9.1 Domanda di variante

Per Variante si intende una variazione delle opere da eseguire relative a:

1. variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale;
2. variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

La domanda di Variante deve essere presentata e motivata **prima della sua realizzazione**, le modalità di presentazione delle domande di variante nonché la relativa tempistica sono quelle stabilite dalla Circolare AGEA ORPUM prot. n. 3389 del 17/01/2025.

La domanda di variante dovrà essere stampata, firmata e trasmessa all'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato, entro il termine di 5 giorni solari dal rilascio della domanda SIAN, tramite pec: ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo articolo.

9.2 Modifiche Minori

Per "Modifiche Minori" si intendono tutte le variazioni progettuali non comprese nelle Varianti di cui al par. 9.1 che consentono di apportare modifiche all'operazione inizialmente approvata.

La variazione non può comportare una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell'operazione-

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, ma devono comunque essere comunicate alla Regione/OP al più tardi entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento

finale a saldo. La mancata comunicazione della Modifica Minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.

Modifiche Minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Modifiche Minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

La Modifica Minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la Modifica Minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

Devono considerarsi modifiche minori:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto;
- 5) variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti

La comunicazione delle Modifiche Minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'Allegato 9 della Circolare AGEA ORPUM prot. n. 3389 del 17/01/2025, tramite procedura sul portale SIAN, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Dopo l'attribuzione del numero di protocollo SIAN, l'Allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato entro il termine di 5 giorni solari, tramite pec: ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, nella superficie - nelle caratteristiche del vigneto impiantato - nel materiale di sostegno usato, da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

10. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

L'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali da parte dell'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato, verifica ed accerta che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari, e che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni regionali.

L'OP AGEA esegue la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati, oggetto dell'intervento, su un campione estratto pari ad un minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate per ogni singola Regione/P.A. facente capo all'OP AGEA.

Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, oggetto di Ristrutturazione/Riconversione, per la campagna 2025/2026 possono essere effettuate solo a far data dal **2 ottobre 2025**, salvo posticipo di tale data in caso di convocazioni in contraddittorio dell'Azienda da parte di AGEA per eventuali revisioni del controllo eseguito.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo AGEA, gli esiti saranno registrati e resi disponibili sul SIAN.

L'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato esamina le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al precedente art. 7 ed elegge a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per l'intervento non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito con riferimento alla data di presentazione al SIAN.

A parità di data di presentazione della domanda al SIAN viene data precedenza in graduatoria a quella presentata dal richiedente che abbia l'età anagrafica più giovane; nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

Questa fase si conclude con la stesura di una lista di controllo per tutte le domande presentate.

L'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, l'ammissibilità o meno e la finanziabilità del contributo per gli interventi proposti.

La graduatoria e gli eventuali scorrimenti dei beneficiari finanziabili saranno approvati con determina dirigenziale

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della disponibilità finanziaria della misura non possono essere inserite nella eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo. Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse è possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito di rimodulazioni tra le diverse Misure del PNS per la stessa campagna vitivinicola, o per rinuncia/revoca al sostegno da parte di beneficiari ammessi a finanziamento.

11. ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

Successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissibilità al contributo e finanziabilità degli interventi proposti da parte dell'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato e, comunque, entro il termine fissato dalla Circolare AGEA, il beneficiario dovrà trasmettere all'ufficio regionale la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 455/2000, attestante l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, corredata da documentazione grafica georeferenziata scattata durante le operazioni ed eventuali fatture di acquisto del materiale;
- 2) Polizza fideiussoria a favore dell'OP AGEA, a garanzia dell'erogazione anticipata dell'aiuto, pari al 110% dell'importo dell'anticipo.

La polizza deve essere conforme alle procedure stabilite da AGEA Organismo Pagatore per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo Rurale e della RRV, tramite portale SIAN, in Procedure Garanzie Informatizzate (PGI).

Qualora, la documentazione di cui sopra non venisse prodotta dai soggetti interessati, con le modalità ed entro i termini prescritti, la Regione non darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte di AGEA.

Per le Attività che prevedono l'azione di estirpazione del vigneto, successivamente alla comunicazione di ammissibilità al contributo e finanziabilità degli interventi, il produttore deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento al fine di ottenere l'autorizzazione al reimpianto e il riconoscimento dei mancati redditi.

Il produttore in caso di reimpianto anticipato deve presentare, successivamente alla comunicazione di finanziabilità, oltre alla comunicazione di inizio lavori e la polizza fideiussoria una seconda polizza in favore della Regione Basilicata, secondo le modalità stabilite dalla n. DGR 305/2018 per il reimpianto anticipato.

12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SALDO

Il beneficiario del sostegno per la misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti è tenuto a presentare e rilasciare la domanda di pagamento del saldo secondo le modalità stabilite da AGEA e il cronoprogramma indicato nella domanda di sostegno e, comunque, entro il **20 giugno 2026** oppure il **20 giugno 2027**.

Al beneficiario che presenta la domanda saldo oltre il termine di scadenza, come da cronoprogramma fissato in domanda di sostegno, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno solare di ritardo e comunque entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa. Le domande di saldo presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate con conseguente revoca del finanziamento.

La domanda di saldo SIAN deve essere inserita sulla piattaforma SIARB entro 7 gg dal suo rilascio corredata dalla documentazione indicata al successivo art. 14; in caso di mancato inserimento l'ufficio assegnerà ulteriori 7 giorni per completare la procedura, in mancanza la domanda si intenderà rinunciata.

L'azienda precedentemente alla presentazione della domanda di saldo è tenuta ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate onde consentire le opportune verifiche.

Si precisa che il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può essere superiore alla validità di eventuale autorizzazione al reimpianto. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta l'applicazione dei recuperi e delle penalità stabilite dall'art. 12 del DM MASAF n. 635206 del 2/12/2024.

13. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO

Il richiedente dovrà inserire sul SIARB la seguente documentazione:

1. Domanda SIAN rilasciata in tempo utile, come da art. 12;
2. Relazione tecnica, a firma del direttore dei lavori, con dettaglio degli interventi realizzati, operazioni eseguite, modalità di esecuzione, materiali utilizzati e loro caratteristiche;
3. Computo metrico dell'impianto realizzato con riferimento alle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS);
4. Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto), per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;

5. Adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (scasso, spietramento, livellamento, ecc.) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella;
6. Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati; per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
7. Documentazione fiscale, con fatture riportanti la descrizione della fornitura e la dicitura: "Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2025/2026", dalla quale si evinca il numero di barbatelle, la varietà utilizzata e la corrispondenza del materiale vivaistico alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite;
8. Documentazione fiscale, con fatture riportanti la descrizione della fornitura e la dicitura: "Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2025/2026", dalla quale si evinca quantità e tipologia del materiale utilizzato per l'impianto di sostegno;
9. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Le modalità per il caricamento della documentazione a corredo della domanda sul portale SIAN sono stabilite al 23 della Circolare AGEA ORPUM prot. n. 3389 del 17/01/2025.

14. MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI

Secondo quanto disposto dall'articolo 14 del DM MASAF n. 635206 del 2/12/2024, gli investimenti finanziati con l'intervento Ristrutturazione e Riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato. L'O.P. Agea fornisce una funzione, sul portale SIAN, per la presentazione e verifica delle richieste di autorizzazione al subentro.

Ai sensi dell'articolo 13 del DM MASAF n. 635206 del 2/12/2024, le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello unionale e/o nazionale. ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute dalla Regione.

Devono intendersi cause di forza maggiore esclusivamente quelle previste all'art 3 comma 1) e comma 2) del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto previsto con le Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

15. RECUPERI E PENALITÀ

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

1. In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
 - a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
 - b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
 - c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- a. realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%.
- b. rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;

- c. presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
- d. non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, **non** possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per 3 anni non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

16. CONTROLLI

L'Organismo Pagatore AGEA provvede all'istruttoria della domanda di saldo, all'accertamento in campo ed al pagamento del saldo, nonché al successivo svincolo della garanzia entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di saldo.

I controlli verranno effettuati conformemente a quanto definito in sede di intesa tra la Regione Basilicata e AGEA, giusta comunicazione AGEA del 28/12/2022.

17. NORME FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente atto si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e alle Circolari AGEA COORD prot. n. 1090 del 09/01/2025 e n. 8689 del 04/02/2025 e AGEA ORPUM prot. n. 3389 del 17/01/2025.

Allegato I

Regione BASILICATA**1. SPECIFICHE TECNICHE:****1.1 Area di intervento:**

- intero territorio regionale [X]
 - altro []

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP:

- DOP – IGP previste: Sì [X] No []
 TUTTE
 - DOP – IGP escluse: NESSUNA

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:

- imprenditori agricoli singoli [X]
 - associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
 - cooperative agricole [X]
 - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]
 - consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP [X]
 - a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA

1.4 Varietà:

- previste Tutte le varietà Idonee alla coltivazione e in Osservazione nella Regione Basilicata incluse negli Allegati A e B della DD n. 14BD.2025/D.00018 del 15/01/2025:

Codice	Varietà Idonee	Codice	Varietà in Osservazione
002	AGLIANICO N.	013	ANSONICA B.
003	AGLIANICONE N.	023	BELLONE B.
009	ALEATICO N.	046	CALABRESE N.
016	ASPRINIO BIANCO B.	056	CASTIGLIONE N.
019	BARBERA N.	099	GRECO NERO N.
032	BOMBINO BIANCO B.	101	GRILLO B.
033	BOMBINO NERO N.	127	MALBECH N.
042	CABERNET FRANC N.	135	MALVASIA DI LIPARI B.
043	CABERNET SAUVIGNON N.	154	MOSCATO GIALLO B.
062	CILIEGIOLO N.	156	MOSCATO ROSA Rs.

069	CORTESE B.	163	NEGRO AMARO N.
079	FALANGHINA B.	168	NERO BUONO N.
081	FIANO B.	183	PECORELLO B.
088	FREISA N.	184	PECORINO B.
092	GARGANEGA B.	247	UVA DI TROIA N.
098	GRECO BIANCO B.	346	VIOGNER N.
130	MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B.	402	PETIT MANSENG B.
139	MALVASIA NERA DI BASILICATA N.	455	MINUTOLO B.
146	MERLOT N.	210	RIESLING RENANO B.
150	MONTEPULCIANO N.	840	CABERNET EIDOS N.
153	MOSCATO BIANCO B.	841	CABERNET VOLOS N.
158	MULLER THURGAU B.	844	SAUVIGNON KRETOS B.
160	NEBBIOLO N.	845	SAUVIGNON NEPIS B.
193	PINOT BIANCO B.	846	SAUVIGNON RYTOS B.
194	PINOT GRIGIO G.	497	FLEURTAI B.
195	PINOT NERO N.		
199	PRIMITIVO N.		
205	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.		
218	SANGIOVESE N.		
221	SAUVIGNON B.		
231	SYRAH N.		
232	TEROLDEGO N.		
238	TRAMINER AROMATICO Rs.		
244	TREBBIANO TOSCANO B.		
252	VERDECA B.		
266	AGLIANICO DEL VULTURE N.		
298	CHARDONNAY B.		
299	MANZONI BIANCO B.		
335	PETIT VERDOT N.		
467	GUARNACCINO N.		
882	COLATAMURRO N.		
886	GIOSANA B.		
893	PLAVINA N.		
898	SANTA SOFIA B.		

- escluse: NESSUNA

- a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA

1.5 Forme di allevamento:

- previste SPALLIERA (Guyot, Cordone Speronato, sistemi di potatura similari)

- escluse: NESSUNA

- a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro:

forma di allevamento SPALLIERA ceppi/ha 3.350

1.7 Superficie minima:

- domanda singola 0.50 ha

- soglia per aziende con SAU vitata minore o uguale a 1 ha: 0.30 ha

1.8 Azioni previste:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con autorizzazione
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con autorizzazione
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con autorizzazione
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza)
- livellamento del suolo
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)

- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto

[]

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto:

AZIONE NON PREVISTA

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione

Entro il 20/06/2027.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:**2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione**

- sulle spese sostenute []
- % massima 75%

2.2 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito:

Importo della perdita di reddito: 2.000 €/ha

La compensazione delle perdite di reddito è stata calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale n. 2862 del 8 marzo 2010, tenuto conto dei valori relativi ai mancati ricavi medi annui di un ettaro di superficie vitata per uva da vino in Basilicata, calcolati da ISMEA, prot. n. 37853 del 17/02/2025, è fissata in € 2.000,00 ad ettaro.

2.3 Importo del sostegno max ammissibile per ettaro:**Tabella riepilogativa ad ettaro del contributo totale massimo**

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO €	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' €	MANCATO REDDITO €	CONTRIBUTO TOTALE €
A	RICONVERSIONE VARIETALE						
A1	RICONVERSIONE VARIETALE - ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO						
A1.21.01	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 piante/ante	1.968,00	22.888,00	24.666,00	18.499,50	2.000,00	20.499,50
A1.21.04	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 piante/ante	1.968,00	23.854,00	25.822,00	19.366,50	2.000,00	21.366,50
A1.21.07	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 piante/ante	1.968,00	25.651,00	27.619,00	20.714,25	2.000,00	22.714,25
A2	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE						
A2.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 piante/ante		22.698,00	22.698,00	17.023,50		17.023,50
A2.00.04	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 piante/ante		23.854,00	23.854,00	17.890,50		17.890,50
A2.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 piante/ante		25.651,00	25.651,00	19.238,25		19.238,25
A3	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO						
A3.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 piante/ante		22.698,00	22.698,00	17.023,50		17.023,50
A3.00.04	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 piante/ante		23.854,00	23.854,00	17.890,50		17.890,50
A3.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 piante/ante		25.651,00	25.651,00	19.238,25		19.238,25
B	RISTRUTTURAZIONE						
B1	RISTRUTTURAZIONE - ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO						
B1.21.01	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 piante/ante	1.968,00	22.698,00	24.666,00	18.499,50	2.000,00	20.499,50
B1.21.04	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 piante/ante	1.968,00	23.854,00	25.822,00	19.366,50	2.000,00	21.366,50
B1.21.07	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 piante/ante	1.968,00	25.651,00	27.619,00	20.714,25	2.000,00	22.714,25
B2	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE						
B2.00.01	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 piante/ante		22.698,00	22.698,00	17.023,50		17.023,50
B2.00.04	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 piante/ante		23.854,00	23.854,00	17.890,50		17.890,50
B2.00.07	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 piante/ante		25.651,00	25.651,00	19.238,25		19.238,25
B3	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO						
B3.00.01	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 piante/ante		22.698,00	22.698,00	17.023,50		17.023,50
B3.00.04	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 piante/ante		23.854,00	23.854,00	17.890,50		17.890,50
B3.00.07	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 piante/ante		25.651,00	25.651,00	19.238,25		19.238,25

2.4 Tempi di erogazione dell'aiuto:

- anticipato [X]
- a collaudo []

Allegato II

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO (B):

- *Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:*
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- *Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - analisi del suolo []
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) []
 - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
 - aratura [X]
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo []
 - concimazione organica e minerale [X]
- *Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - squadro dell'impianto [X]
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
 - innesto / reinnesto []
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- []
- **azioni collegate** alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:
 - modifica del profilo del terreno []
 - livellamento del suolo []
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine
- **azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta**
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto []
- **azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:**
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) []
- **azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori